

IVA

Commercio elettronico “indiretto”: profili fiscali – II° parte

di **Francesco Rizzi**

Dopo l'analisi avviata con il [contributo](#) pubblicato nella giornata di ieri, si continua la trattazione partendo da un riepilogo del **trattamento Iva** nei rapporti **B2C** che, per comodità espositiva, si riassumerà nella seguente **tabella** esplicativa:

Paese del “cedente” soggetto Iva	Paese passivo dell’acquirente privato	Operazioni ai fini Iva	Riferimenti normativi
Italia	Italia	Operazione imponibile Iva	Articoli 2 e 7 bis D.P.R. 633/1972
	Paese Ue (diverso dall’Italia)	Disciplina delle “vendite a distanza”	Articolo 41 D.L. 331/1993
	Paese extra-Ue	Cessioni all’esportazione non imponibili	Articolo 8 D.P.R. 633/1972
Paese Ue (diverso dall’Italia)	Italia	Disciplina delle “vendite a distanza”	Articolo 40 D.L. 331/1993
Paese extra-Ue	Italia	Importazione imponibile Iva in Italia (Iva assolta in dogana)	Articolo 67 D.P.R. 633/1972

Con riferimento alle **vendite a distanza effettuate da un cedente soggetto passivo Iva italiano a un privato residente in un paese Ue**, tali operazioni:

- sono territorialmente **rilevanti** ai fini Iva **nel luogo del consumo** e quindi nel Paese dell’acquirente privato (cessionario), qualora siano state superate le cosiddette “**soglie di protezione**” fissate da ciascuno Stato membro (si veda in seguito per ulteriori dettagli) oppure “**per opzione**” (esercitata attraverso l’apposita annotazione nel **quadro VO** della dichiarazione Iva);
- sono territorialmente **rilevanti** ai fini Iva **nel Paese dove si trova il bene** al momento della cessione (secondo la regola generale prevista dall’[articolo 7 bis D.P.R. 633/1972](#)), qualora le suddette “**soglie di protezione**” non siano state superate.

Le **regole** appena esposte sono inoltre **applicabili** se sussistono le seguenti **condizioni**:

- gli **acquirenti** (cessionari) sono dei **privati**, ovvero dei soggetti ad essi **assimilati** quali:

- soggetti possessori di partita Iva ma **non** iscritti al **VIES**,
- enti, associazioni e altre organizzazioni **non soggetti** all'imposta ([articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)),
- **produttori agricoli** in regime speciale ([articolo 34 D.P.R. 633/1972](#));
- i beni ceduti **non** sono (**esclusioni oggettive**):
 - beni soggetti ad **accisa**;
 - **mezzi di trasporto "nuovi"**;
 - beni da **installare, montare** o **assiemare** dal fornitore o per suo conto;
- il **trasporto** dei beni è effettuato direttamente dal **cedente** o per suo conto nei confronti dell'acquirente.

Le **"soglie di protezione"** dei principali **Paesi europei** (che possono essere pari ad € 100.000,00 o ad un minor importo stabilito da ciascuno Stato membro) sono le seguenti:

paese UE	soglia di protezione (aggiornata all' 01/01/2017)
Austria	€ 35.000,00
Belgio	€ 35.000,00
Olanda	€ 100.000,00
Germania	€ 100.000,00
Grecia	€ 35.000,00
Spagna	€ 35.000,00
Italia	€ 35.000,00
Francia	€ 35.000,00
Portogallo	€ 35.000,00
Lussemburgo	€ 100.000,00
Finlandia	€ 35.000,00
Irlanda	€ 35.000,00
Malta	€ 35.000,00
Ungheria	€ 35.000,00
Slovenia	€ 35.000,00

Pertanto, qualora, **ad esempio**, un soggetto passivo italiano **ceda** beni per corrispondenza ad acquirenti **privati** francesi per un ammontare annuale **superiore** ad € 35.000,00 (si veda la superiore tabella), deve effettuare le cessioni **con Iva in Francia**. Se invece cedesse anche dei

beni per corrispondenza verso privati in Spagna per un ammontare annuale pari ad € 20.000,00 (e quindi per un importo **inferiore** alla “soglia di protezione” stabilita dallo Stato), **deve applicare l’Iva in Italia**, senza alcun obbligo di assolvimento dell’Iva in Spagna.

Nel caso in cui il **cedente** abbia **superato** la “soglia di protezione” **nel corso dello stesso anno**, tale superamento **non** ha effetto sulle operazioni effettuate **precedentemente** ([articolo 14 Regolamento UE 282/2011](#)). In tal caso, infatti, l’obbligo di imponibilità ai fini **Iva** nel Paese dell’acquirente **parte** dalla cessione che ha determinato lo “**sforamento**” ed avrà effetto anche per **tutte** le cessioni che saranno effettuate nella parte rimanente dell’anno **in corso** e nell’anno **successivo**.

In tali casi è ovviamente **necessario** che il cedente **non** abbia già **optato** in precedenza per l’applicazione dell’Iva nel paese Ue dell’acquirente e che **non** abbia già superato la “**soglia di protezione**” nell’anno precedente.

Con riferimento invece alle **vendite a distanza effettuate da un cedente soggetto passivo Iva italiano a un privato residente in un paese extraUE**, si applicano le ordinarie norme sulle esportazioni previste dall’[articolo 8 D.P.R. 633/1972](#).

Deve pertanto essere emessa una fattura **non imponibile** ai sensi del predetto [articolo 8](#) ed è necessario **provare** l’avvenuta **esportazione**. Pertanto, ancorché **non** obbligatoria, è consigliabile emettere **comunque** la fattura in quanto è un documento ordinariamente richiesto in **dogana** ai fini dell’esportazione.

Esiste ovviamente l’**obbligo di registrazione** dell’operazione nel registro dei corrispettivi (qualora non si emetta la fattura) o nel registro delle fatture emesse.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

Scopri le sedi in programmazione >